

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1179 del 09/03/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 PER L'ATTIVITÀ DI "SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - BAR" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), TANGENZIALE SUD KM 7, DIREZIONE PAVIA - DITTA BARCA SNC DI BARDUGONI ANTONIO & CAVOZZI ELISA.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1264 del 09/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno nove MARZO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 PER L'ATTIVITÀ DI "SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - BAR" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), TANGENZIALE SUD KM 7, DIREZIONE PAVIA - DITTA BARCA SNC DI BARDUGONI ANTONIO & CAVOZZI ELISA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "*Riforma del sistema regionale e locale*";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

Premesso che:

• con nota trasmessa dal Suap del Comune di Piacenza, acquisita al prot. Arpae n. 194470 del 20/12/2021, è stata presentata dalla Ditta BARCA SNC DI BARDUGONI ANTONIO & CAVOZZI ELISA, con sede legale a Piacenza (PC), Tangenziale Sud Km 7,000, Direzione Pavia (P.Iva 01791350331), l'istanza finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività di "somministrazione alimenti e bevande - bar" svolta nell'impianto sito in Comune di Piacenza (PC), Tangenziale Sud Km 7,000, Direzione Pavia, per i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico (S3) di acque reflue domestiche recapitante in corpo idrico superficiale "cunetta stradale" afferente al Canale Consortile Rio San Lazzaro;
- comunicazione o nulla osta di cui ai commi 4 o 6 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;

- con nota prot. n. 199974 del 29/12/2021 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di documentazione integrativa;
- con nota prot. Arpae n. 5522 del 14/01/2022 è pervenuta, da parte della Ditta, la richiesta di proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 6507 del 17/01/2022 questa Agenzia ha comunicato la concessione della proroga per la presentazione delle integrazioni richieste;
- con nota prot. Arpae n. 16020 del 01/02/2022. è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 8 del 04/03/2022 Sinadoc 34059/2021) risulta che:

- presso l'insediamento è presente uno scarico (S3) di acque reflue domestiche generate dall'attività del bar (servizi

igienici e cucina), corrispondente ad un carico organico pari a 4,5 A.E., trattate mediante un sistema costituito da un degrassatore (avente una capacità pari a 15 A.E.) e da una vasca monoblocco (avente una capacità pari a 7-8 A.E.) costituita da una fossa Imhoff primaria, un filtro percolatore aerobico ed una fossa Imhoff secondaria;

- lo scarico S3 recapita nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente nel canale consortile Rio San Lazzaro (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;

Atteso che:

- con nota prot. n. 18768 del 04/02/2022 è stato richiesto al Comune di Piacenza, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'Autorizzazione per lo scarico (S3) di acque reflue domestiche recapitanti in corpo idrico superficiale "cunetta stradale" afferente al Canale Consortile Rio San Lazzaro, nonchè il parere/nulla osta di cui ai commi 4/6 dell'art. 8 della L. 447/1995 in merito all'impatto acustico;
- con nota prot. n. 25601 del 02/03/2022, assunta al prot. Arpae n. 34573 in pari data il Comune di Piacenza ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 363 del 01/03/2022 (allegata al presente provvedimento), con la quale:
 - è stato autorizzato lo scarico S3 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "cunetta stradale" afferente al Canale Consortile Rio San Lazzaro;
 - è stata acquisita la dichiarazione della ditta attestante, in merito all'impatto acustico, lo svolgimento dell'attività senza utilizzo di impianti di diffusione sonora; la ditta, pertanto, ai sensi del comma 1, art. 4 del DPR n. 227/2011 rientra tra le attività a bassa rumorosità (punto 3. dell'Allegato B), escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 della L. 447/1995;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta BARCA SNC DI BARDUGONI ANTONIO & CAVOZZI ELISA, con sede legale a Piacenza (PC), Tangenziale Sud Km 7,000, Direzione Pavia (P.Iva 01791350331) per l'attività di "somministrazione alimenti e bevande - bar" svolta nell'impianto sito in Comune di Piacenza (PC), Tangenziale Sud Km 7,000, Direzione Pavia, per il seguente titolo in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico (S3) di acque reflue domestiche recapitanti in corpo idrico superficiale "cunetta stradale" afferente al Canale Consortile Rio San Lazzaro;*

2. di dare atto che, per quanto attiene l'impatto acustico, il Comune di Piacenza con determinazione dirigenziale n. 363 del 01/03/2022 ha acquisito la dichiarazione della ditta attestante lo svolgimento dell'attività senza utilizzo di impianti di diffusione sonora; pertanto la ditta, ai sensi del comma 1, art. 4 del DPR n. 227/2011 rientra tra le attività a bassa rumorosità (punto 3. dell'Allegato B), escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 della L. 447/1995;

3. di stabilire, relativamente alla matrice scarichi, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con l'Autorizzazione del Comune di Piacenza, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 363 del 01/03/2022, (trasmessa con nota prot. n. 25601/2022, assunta al prot. Arpae n. 34573/2022) allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

4. di impartire, per lo scarico di acque reflue domestiche avente recapito in corpo idrico superficiale "cunetta stradale", afferente al canale consortile denominato "Rio S. Lazzaro", **le seguenti prescrizioni** (come disposte anche con la sopra citata Autorizzazione del Comune di Piacenza):

a) entro 15 gg. dalla conclusione dei lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue, la Ditta in oggetto dovrà comunicare (a mezzo PEC) al Comune di Piacenza e ad ARPAE (Servizio Territoriale) l'attivazione dello scarico S3 al fine di consentire lo svolgimento dei controlli da parte delle autorità competenti;

- b) il numero di Abitanti Equivalenti serviti non può superare la potenzialità massima prevista per l'impianto di trattamento (7 A.E.);
- c) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei manufatti dell'impianto devono risultare conformi a quanto indicato ai punti 1, 2 e 4 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- d) il pozzetto di ispezione finale, posto prima della immissione dello scarico nel corpo idrico recettore, deve risultare in ogni momento accessibile per consentire i controlli da parte delle autorità competenti;
- e) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, deve essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrassatore, l'espurgo dei fanghi dalle fosse Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del filtro percolatore secondo quanto previsto dal manuale d'uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle autorità competenti;
- f) le dimensioni e la posizione delle botole d'ispezione dei manufatti dell'impianto, così come i pozzetti di controllo della fognatura interna, devono consentire lo svolgersi delle periodiche operazioni di pulizia e manutenzione;
- g) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
- h) deve essere assicurata la manutenzione del tratto di cunetta stradale compreso tra la rete fognaria della Ditta e la rete consortile di bonifica;
- i) nel caso si verificassero imprevisti che modificassero il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di trattamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (a mezzo PEC) al Comune di Piacenza, ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;
- l) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, all'ARPAE (SAC e ST) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

5. di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- poiché la quota idrica del canale di bonifica potrà raggiungere il piano campagna, i manufatti di immissione nel canale con le loro caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovranno essere eventualmente adattati (dandone sollecita comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza) in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni e la stagione irrigua;

6 di demandare al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del titolo abilitativo, ex art. 2 del D.P.R. 59/2013;

7. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte del Suap del Comune di Piacenza;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;

- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021- 2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.